



LARA GIOVANNINI

CONSULENTE DEL LAVORO

VIA SANDRO PERTINI 32
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

TEL 051 454116
FAX 051 455795

A TUTTI I CLIENTI
Loro Sede

San Lazzaro di Savena, 21 Aprile 2022

CIRCOLARE N. 3/2022

OGGETTO: LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: DAL 01 MAGGIO 2022 COMUNICAZIONE SOLO ON-LINE.

E' operativa dal 28 Marzo 2022 la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l'erogazione di pesanti sanzioni amministrative fino a 2.500 euro. **Resta valida, fino al prossimo 30 Aprile, la procedura previgente di comunicazione via email.**

Novità procedurale di indiscutibile rilievo per i committenti di prestazioni occasionali è rappresentata dall'**avvio della procedura telematica** di comunicazione, **sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**. Si tratta di una nuova modalità di comunicazione preventiva volta a sostituire l'attuale provvisoria procedura d'invio, tramite posta elettronica, dei dati relativi alle prestazioni.

A decorrere **dal 1° Maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere all'obbligo di comunicazione preventiva delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo email direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Quadro normativo

E' in vigore dal **21 Dicembre 2021** l'obbligo, introdotto dalla legge n. 215/2021, per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex. Art. 2222 del Codice Civile, di effettuare una **preventiva comunicazione** all'Ispettorato territoriale del lavoro (INL) competente per territorio.

I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione, sono:

- L'**autonomia**, in relazione alla modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell'opera;
- L'**occasionalità** dell'attività svolta o realizzata;
- Il mancato inserimento nell'organizzazione dell'azienda per la quale svolge il lavoro;
- L'**assenza del vincolo di subordinazione** con il committente;
- La corresponsione di un corrispettivo.
-

Sotto il **profilo previdenziale**, occorre evidenziare che i compensi percepiti **fino a 5.000 euro** non sono soggetti al prelievo previdenziale.

Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

Procedura telematica

Alla procedura telematica di comunicazione **si accede autenticandosi** nel “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura “Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “**Nuova comunicazione**” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1

Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:

- Codice fiscale;
- Denominazione;
- Sede legale.

Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire.

- Dati anagrafici;
- Cittadinanza;
- Estremi del documento d'identità o del permesso di soggiorno;
- Domicilio del prestatore.

Sezione 3

Rapporto di lavoro, che include:

- Data di inizio;
- Durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente **tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni**;

N.B. Al riguardo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 273 del 28 Marzo 2022, ha fatto presente che, nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

- Descrizione dell'attività: campo liberamente compilabile;
- Compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
- Sede di lavoro.

Sezione 4

Dati invio, che contiene:

- Dati del compilatore (incluso l'indirizzo email che va obbligatoriamente inserito);

Una volta completato l'invio, in questa sezione verranno riportati:

- La data di trasmissione della comunicazione;
- Il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda **non effettua alcun controllo sulla congruità** dei dati esposti e, al momento della trasmissione, non propone una overview di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.

Periodo transitorio

La nota INL n. 573 del 2022 ha previsto altresì un periodo transitorio, valido **fino al 30 Aprile 2022** in cui sarà ancora possibile trasmettere la comunicazione via email ordinaria allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato Territoriale.

Il committente indica, direttamente nel corpo dell'email:

- Dati del committente e del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Sintetica descrizione dell'attività;
- Data di inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera o il servizio;
- Compenso previsto.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva:

- Gli **Enti del Terzo Settore** che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall'ambito di applicazione soggettiva dell'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- Le aziende di **vendita diretta a domicilio** sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato della vendita occasionale;
- I soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d'affari occasionale così come le **prestazioni di natura prettamente intellettuale**: i correttori di bozze, i progettisti grafici, i docenti e redattori di articoli e testi;
- I committenti di **prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo** o svolte in favore di **ASD e SSD**;
- Gli **studi professionali**, non organizzati in forma d'impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
- Le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs: n. 165/2001);
- I **datori di lavoro domestico** (art. 2240 e ss. C.c.);
- Le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- I partiti politici;
- Le **organizzazioni culturali, religiose** e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo "politico", ovvero, ad un prezzo idoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- Le **ONLUS**;

Sanzioni

L'omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l'irrogazione in capo al committente di una sanzione amministrativa di importo che va **da euro 500 a euro 2.500**, non diffidabile.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo cordiali saluti.

Studio Giovannini Lara